



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## E se il concessionario auto fallisce prima del passaggio di proprietà?

Autore: Redazione | 21/11/2013



***Possibile chiedere l'intervento della casa madre; ma se il costruttore non garantisce la consegna del mezzo, non resta che insinuarsi al passivo del fallimento e rivalersi con l'eventuale ricavato dalla vendita dei beni del concessionario.***

Ogni volta che un soggetto acquista un'auto nuova, il concessionario - che l'ha ordinata dalla casa madre su richiesta del cliente - versa in banca il prezzo del veicolo, ritirando il **certificato di omologazione** che il fabbricante ha depositato

presso la stessa banca. Finché ciò non avviene non si può procedere con l'iscrizione al Pra del nome del nuovo intestatario.

Che succede, però, se dopo il versamento dell'anticipo da parte del cliente, e prima dell'iscrizione al Pra da parte del venditore, quest'ultimo **fallisce**? In questi casi, poiché il passaggio di proprietà non è ancora avvenuto, l'acquirente non può rivendicare la titolarità del mezzo. L'auto, dunque, rientra nel patrimonio amministrato dal **curatore fallimentare** nominato dal tribunale che ha dichiarato il fallimento. La curatela fallimentare - come da suo mandato - sarà tenuta a vendere il mezzo e, con il ricavato, soddisfare proporzionalmente tutti i creditori insinuati al fallimento.

Indubbiamente, l'acquirente, in questi casi, rimane estremamente pregiudicato.

Tuttavia, alcune case automobilistiche tutelano il compratore rispetto al caso di improvviso **fallimento del concessionario**, garantendo la consegna dell'automobile anche in caso d'inadempienza di quest'ultimo.

Ma non sempre è prevista questa garanzia. E, in tali casi, l'unica strada percorribile dall'acquirente rimane quella di **insinuarsi nel fallimento** (ossia, attraverso un avvocato, presentare una domanda alla curatela fallimentare e chiedere di partecipare alla liquidazione dell'eventuale attivo del fallimento), con alte probabilità di non riuscire recuperare, in tutto od in parte, il proprio esborso.

## Note

**[1]** Art. 815 e ss. cod. civ. e Rd 1814/1927.